

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1656

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1993

Disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il presente provvedimento riproduce, sotto forma di disegno di legge, il contenuto del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (atto Senato n. 1510), che costituisce la reiterazione dei precedenti decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, e 17 luglio 1993, n. 232 (rispettivamente atti Senato numeri 1054, 1243 e 1399) decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

La presentazione di un disegno di legge, in sostituzione del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, intende corrispondere all'orientamento, unanimamente manifestato dal Senato della Repubblica in sede di preliminare esame del disegno di legge di conversione (atto Senato n. 1510), perchè il Governo adottasse, anche prima della scadenza del decreto-legge n. 359 del 1993, una ordinaria iniziativa di legge.

Già nelle relazioni di presentazione dei menzionati disegni di legge di conversione di sottolineava come le disposizioni dettate si inquadrassero fra i provvedimenti che il Governo si era impegnato a predisporre per fronteggiare la crisi di moralità che investe le istituzioni e per offrire al Paese strumenti e misure idonee a far sì che le pubbliche amministrazioni siano rette - nei fatti oltre che nella lettera della Costituzione e delle leggi - da principi di correttezza e imparzialità, sana gestione e trasparenza, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Strumenti e misure nient'affatto alternativi alla sanzione penale degli illeciti compiuti da pubblici amministratori e dipendenti, ma dotati della capacità di interdire ulteriori svolgimenti pregiudizievoli dell'attività amministrativa, una volta che di questa siano emerse illegittimità o patologie non neces-

sariamente a rilevanza penale. Quindi, strumenti e misure aggiornati ed efficaci, specificamente destinati a combattere la cattiva amministrazione, la dilapidazione del pubblico denaro, l'uso privato delle risorse pubbliche, le disfunzioni amministrative, l'infiltrazione della criminalità organizzata nei pubblici apparati.

Il presente disegno di legge sconta altresì l'esigenza di non far venir meno il processo di decentramento giurisdizionale in parte già attuato ed operante e di non introdurre cesure o passi indietro nell'esercizio delle altre funzioni della Corte dei conti.

Il primo aspetto della normativa proposta è il decentramento delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con contestuale istituzione di un ufficio del pubblico ministero presso di esse.

È da osservare, al riguardo, che le istanze volte al decentramento della giurisdizione sono ormai antiche ed hanno già trovato importanti, benchè parziali, affermazioni con l'istituzione di sezioni giurisdizionali regionali in talune regioni ad autonomia differenziata e, da qualche anno, in tre regioni ordinarie (Calabria, Campania, Puglia) ad alto rischio di infiltrazione della criminalità all'interno delle istituzioni.

La creazione di sezioni giurisdizionali della Corte ha, del resto, finalità ben precise: favorire la più immediata e «ravvicinata» cognizione giurisdizionale dei fatti che producono danno alle finanze e al patrimonio pubblico, assicurando altresì, anche in termini di deterrenza alla crescita di fenomeni patologici nella gestione delle pubbliche amministrazioni, un più incisivo sindacato sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

A tali esigenze va anche aggiunta la necessità di uniformare sull'intero territorio nazionale l'esercizio della giurisdizione

da parte della Corte dei conti con l'eliminazione della disparità di trattamento che si è venuta a creare fra aree diverse del Paese a seconda della presenza, nelle singole regioni, di sezioni e procure regionali e a seconda che tali sezioni e procure siano competenti per le sole materie di contabilità pubblica (Campania, Calabria, Puglia) o anche nella materia pensionistica (Sicilia, Sardegna).

L'occasione, poi, è propizia per devolvere alle sezioni regionali della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, dei quali - nel segno di ben note sollecitazioni - viene snellito e sfrondato il rito processuale.

Proprio siffatto snellimento, del resto, consente di «liberare» un ampio numero di magistrati che, oggi assegnati al settore pensionistico, saranno destinati alle nuove sezioni giurisdizionali per le accresciute necessità del contenzioso contabile.

L'istituzione delle sezioni regionali comporta la soppressione delle sezioni giurisdizionali competenti in materia pensionistica con sede in Roma.

Alle disposizioni sul decentramento giurisdizionale si accompagna poi una riforma dei controlli della Corte nella direzione di più penetranti valutazioni sulla gestione, nonchè un rafforzamento dei controlli interni.

Il provvedimento reca, in dettaglio, le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 istituisce le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in tutte le regioni che ne sono attualmente sprovviste nonchè nelle province autonome di Trento e di Bolzano. A tutte sono estese le norme di organizzazione della sezione giurisdizionale per la Sardegna (legge 8 ottobre 1984, n. 658), che, secondo la valutazione unanime degli operatori, costituisce un modello di funzionalità e di efficienza nel panorama dell'amministrazione giudiziaria.

Le sezioni regionali, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e giudicheranno con tre votanti.

Contro le loro decisioni in materia contabile è ammesso appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicheranno con

cinque componenti, mentre alle sezioni riunite della Corte sono riservati i conflitti di competenza e le questioni di massima.

Con l'occasione, viene anche riconsiderata la composizione delle sezioni riunite, i cui membri vengono ridotti, dagli attuali undici, a sette.

L'articolo prevede altresì che alla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali si accompagni la soppressione delle sezioni III e IV per le pensioni civili e militari e delle cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra, tutte aventi sede a Roma.

Alla provvista di magistrati per le nuove sezioni provvederà, a regime, il consiglio di presidenza della Corte dei conti, su domanda degli interessati ovvero, se necessario, anche senza il loro consenso. Nella fase di prima attuazione si provvederà, almeno per la metà del fabbisogno, con personale da assegnare d'ufficio.

Alle segreterie degli uffici regionali (sezioni e procure) saranno preposti i funzionari con qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite, alle sezioni giurisdizionali centrali e alle sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 3 disciplina l'azione di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. La responsabilità è personale e si estende agli eredi nei soli casi di illecito arricchimento del dante causa.

Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore dell'emananda legge si prescrive in cinque anni.

Per i fatti commessi anteriormente in coerenza con l'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, continua ad applicarsi il termine decennale previgente che, tuttavia, per la parte residua non può superare i cinque anni dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema.

L'articolo 4 contiene la revisione e lo snellimento del procedimento relativo ai

giudizi di conto di cui al regolamento approvato con regio decreto il 13 agosto 1993, n. 1038, e successive modificazioni.

L'articolo 5 contiene norme relative al procedimento dei giudizi di responsabilità. È attribuito al procuratore regionale il potere di chiedere il sequestro conservativo di beni mobili, comprese somme e cose, e immobili del convenuto, nei limiti di legge.

Il procuratore regionale può inoltre, nelle istruttorie di sua competenza, disporre: a) esibizioni di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile; c) audizioni personali; d) perizie e consulenze.

L'articolo 6 introduce norme di snellimento del procedimento nei giudizi in materia pensionistica.

L'articolo 7 contiene nuove norme in materia di controlli della Corte dei conti.

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in conformità al sin qui disapplicato articolo 100 della Costituzione, che lo riferisce agli atti del Governo, ed in linea con quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 13 febbraio 1993, n. 40, si esercita esclusivamente su alcuni atti (provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione dei fondi; regolamenti, altri atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese; provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione; atti generali attuativi di norme comunitarie; autorizzazioni alla sottoscrizione di contratti collettivi e provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relativamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; decreti che approvano contratti dei ministri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se

di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti; decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; provvedimenti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di assoggettare temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali di controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7 dell'articolo 7.

Viene altresì fissato un termine per l'esercizio del controllo preventivo.

Si prevede poi che la Corte dei conti eserciti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche verificandone la legittimità e la regolarità dei conti nonché il funzionamento dei controlli interni; accerti, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Per le amministrazioni regionali si dispone che il controllo della gestione riguardi il perseguimento degli obiettivi stabiliti da leggi statali di principio e di programma.

Viene così garantita l'autonomia regionale, rafforzata, anzi, dalla disponibilità, assicurata ai Consigli regionali, delle relazioni della Corte, secondo un meccanismo sostanzialmente non dissimile da quello già operante per i comuni, secondo la confermata legge 26 febbraio 1982, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786.

Si prevede altresì che la Corte:

possa richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organi di controllo interno qualsiasi altra notizia e possa effettuare o disporre ispezioni e accertamenti diretti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferisca almeno annualmente al Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito, formulando in qualsiasi altro momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate, tenute a comunicare agli organi elettivi ed alla Corte le misure adottate conseguenzialmente e finalizzate al buon andamento dell'azione amministrativa. A decorrere dall'anno 1995, l'articolo 8 conferisce alla Corte dei conti una sfera di autonomia organizzativa e

finanziaria, comparabile a quella di cui godono varie autorità indipendenti istituite dalla recente legislazione.

L'articolo 9, infine, sancisce che le disposizioni del presente disegno di legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che i principi da essi desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

RELAZIONE TECNICA

1. L'articolo 1, comma 3, del disegno di legge non richiama più, a differenza dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, e 15 maggio 1993, n. 143, l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. La spesa per l'acquisizione dei locali e per la loro manutenzione delle istituende sezioni regionali è dunque a carico dello Stato.

Tenuto conto delle difficoltà di approntare in tempi brevi adeguati locali, sarà necessario prenderli in affitto, ove non sia possibile collocare provvisoriamente i nuovi uffici nei locali attualmente occupati dalle delegazioni regionali della Corte dei conti.

La spesa complessiva per l'anno in corso può essere stimata in lire 500.000.000.

2. La spesa per l'acquisto di arredi, mobili e macchinari ammonta per ciascun ufficio a lire 112.000.000.

La spesa complessiva, per le quindici sezioni regionali, è pari a lire 1.680.000.000.

3. La spesa per il primo impianto e per il funzionamento degli uffici della procura e di quelli di ciascuna sezione (impianti telefonici, di riscaldamento, elettrici, pulizia, eccetera) ammonta, per i restanti mesi del corrente anno, a lire 45.000.000, tenuto conto che alcuni inizieranno a funzionare non prima del mese di settembre.

La spesa complessiva per l'anno in corso ammonterà pertanto a lire 675.000.000.

4. L'articolo 1, comma 11, del disegno di legge prevede, per le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali, la preposizione di funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il personale dirigente delle due qualifiche, in ruolo, fuori ruolo ed in posizione soprannumeraria, della Corte dei conti ammonta a quarantatré unità, di cui undici in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni ed una in posizione di soprannumeraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

Restano pertanto trentuno unità, pari al numero degli attuali posti di funzione dirigenziale.

Per le istituende quindici sezioni giurisdizionali regionali, e per le tre sezioni già istituite presso le regioni Puglia, Calabria e Campania, la legge prevede un dirigente da preporre alla direzione della segreteria di ciascuna sezione ed uno da preporre a quella dell'annesso ufficio di procura. Per le sezioni di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'esistenza di quattro posti per le segreterie delle locali sezioni di controllo, è sufficiente un dirigente per ognuna delle nuove sezioni giurisdizionali.

Complessivamente occorreranno ventinove nuovi dirigenti, potendo essere utilizzati cinque dei sette posti di funzione dirigenziale corrispondenti alle attuali sezioni pensionistiche centrali (il sesto ed il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settimo posto saranno destinati alla sezione giurisdizionale ed alla procura regionale per il Lazio).

I nuovi dirigenti saranno reclutati dalle qualifiche del ruolo ad esaurimento e dalla IX e VIII qualifica funzionale.

La maggior parte di tale personale, avendo un'elevata anzianità di servizio, otterrà, con la nomina a dirigente, un aumento annuo stipendiale medio non superiore a lire 16.100.000, compresi i contributi a carico dello Stato.

Nell'organico dell'VIII qualifica funzionale della Corte dei conti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono attualmente non coperti, e di conseguenza disponibili, cinquantanove posti.

Si ritiene pertanto che la maggior spesa conseguente alla futura nomina di ventinove dirigenti può essere coperta con la dichiarata indisponibilità, o con la riduzione di quaranta posti dell'VIII qualifica, così come disposto dall'articolo 11 del disegno di legge.

Valutato pari a lire 64 milioni annui l'onere per ciascun dirigente (vedi tabella che segue) e a 47 milioni 900 mila l'onere per l'VIII qualifica, si perviene al seguente computo:

$$64.000.000 \times 29 = 1.856.000.000;$$

$$47.900.000 \times 40 = 1.916.000.000;$$

	Stipendio di dirigente	Stipendio di VIII qualifica
Stipendio	26.455.653	15.531.000
Retribuzione individuale anzianità	-	1.481.750
Assegno personale pensionabile legge 20 dicembre 1961, n. 1345	2.645.565	1.701.275
Somma forfettaria decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438	-	240.000
Indennità integrativa speciale	13.602.564	12.673.356
Indennità, legge 15 febbraio 1989, n. 51	8.904.874	7.030.164
13 ^a mensilità	3.558.648	2.635.615
	55.167.304	41.293.160
Oneri a carico dello Stato e arrotondamento	8.832.696	6.606.840
	64.000.000	47.900.000

5. Al personale di magistratura che verrà trasferito presso le nuove sezioni spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura intera per il primo anno e ridotta a metà per il secondo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre alla menzionata indennità, spetta al personale trasferito l'indennità di prima sistemazione, nella misura intera se insieme al dipendente si trasferisce anche la famiglia e nella misura ridotta del 50 per cento se nella nuova sede si trasferisce da solo.

Al personale di magistratura della Corte dei conti, secondo il recente orientamento assunto dalla sezione del controllo della Corte dei conti, non è più applicabile l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

L'aliquota giornaliera dell'indennità di trasferimento per un consigliere con trattamento di presidente di sezione è pari a lire 55.800; quella di consigliere è pari a lire 46.700.

L'indennità di prima sistemazione si aggira intorno a lire 2.500.000.

La spesa per il primo anno, per ciascun magistrato, tenuto conto che non prima del mese di giugno si sono potute verificare le prime assegnazioni e che in un primo momento la maggior parte dei magistrati si trasferirà senza famiglia, ammonterà a lire 13.191.200 così determinato:

Indennità di trasferimento: lire 55.800 × 214 =	L.	11.941.200
Indennità di prima sistemazione	»	1.250.000
		<hr/>
TOTALE . . .	L.	13.191.200
		<hr/> <hr/>

Considerato che nello stesso periodo potranno essere interessati al trasferimento circa sessanta magistrati (4 × 15), la spesa complessiva ammonterà per l'anno in corso a lire 791.472.000.

L'eventuale promozione a presidente di sezione per i magistrati che dovranno presiedere le sezioni periferiche non comporterà alcun aumento di spesa in quanto i promuovibili sono già in godimento del relativo trattamento economico.

6. Al personale dirigente che verrà preposto alle segreterie delle sezioni e delle procure regionali spetta l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, che per i primi otto mesi è pari all'indennità di missione, oltre all'indennità di prima sistemazione.

La spesa mensile media per l'indennità di missione, comprensiva del rimborso della spesa per il pernottamento e di quella per il vitto, è di circa lire 6.000.000 per ogni funzionario.

Non tutto il personale dirigenziale avrà diritto all'indennità di missione, in quanto alcuni futuri dirigenti risiedono già fuori sede.

Si stima che circa venti dirigenti potranno godere dell'indennità di missione.

Di conseguenza, la spesa complessiva per lo stesso anno a titolo di indennità in parola ammonterà a lire 360.000.000 (6.000.000 × 20 × 3).

La spesa per l'indennità di prima sistemazione per gli stessi funzionari ammonterà a circa lire 24.000.000, così determinata: lire 1.200.000 × 20.

La maggiore spesa complessiva per il personale in questione salirà pertanto, per l'anno 1993, a lire 384.000.000.

Gli uniti prospetti evidenziano la maggiore spesa nel triennio 1993-1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO 1993 - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE

	Spesa media annua per una sezione	Spesa totale 1993
1) Spesa per fitto locali	-	500.000.000
2) Spesa per arredi e macchinari (Sala udienze)	112.000.000 × 15	1.680.000.000
3) Spesa di funzionamento degli uffici (energia elettrica, riscaldamento, ecc.) .	45.000.000 × 15	675.000.000
4) Maggiore spesa per l'indennità di trasfe- rimento e di prima sistemazione per il personale di magistratura	13.191.000 × 60	792.000.000
5) Indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per il personale dirigente delle segreterie	6.000.000 × 20 × 3	360.000.000
6) Indennità di prima sistemazione per il personale dirigente delle segreterie	1.200.000 × 20	24.000.000
Totale maggiore spesa per il 1993. . .		4.031.000.000

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1994

	Spesa media annua	Spesa totale
1) Spesa per il funzionamento degli uf- fici	150.000.000 × 15	2.250.000.000
2) Spesa per l'indennità di trasferimento spettante ai magistrati:		
- misura intera (1° anno)	55.800 × 151 × 60	505.548.000
- misura ridotta (2° anno)	27.900 × 214 × 60	358.236.000
3) Indennità di comando al personale dirigente (la maggiore spesa per l'in- dennità <i>ex</i> articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per il restante personale trova capienza nello stanziamento del capitolo 6008 dello stato di previsione della spesa del Presidente del Consi- glio dei ministri)	6.000.000 × 5 × 20 (1)	579.316.000
Totale maggiore spesa per il 1994. . .		3.693.100.000

(1) La spesa di lire 20.684.000 troverà capienza nello stanziamento del pertinente capitolo.

MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 1995

	Spesa media annua	Spesa totale
1) Spesa funzionamento uffici	229.000.000 × 15	3.435.000.000
2) Spesa per i dirigenti (la spesa per l'indennità continuativa di comando ex articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, trova capienza nell'attuale stanziamento del capitolo 6008) . . .	-	-
3) Spesa per l'indennità magistrati	27.900 × 151 × 60	252.774.000
Totale maggiore spesa per il 1995 . . .		3.687.774.000

Rispetto al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, la soppressione di quaranta posti, anziché di ventinove, nella dotazione organica dell'VIII qualifica consente una riduzione di spesa (lire 466.900.000, a regime, per gli anni 1994 e 1995) ed una minore spesa, anzi, di lire 60 milioni annui.

Inoltre, rispetto sempre al citato decreto, non viene reiterata una disposizione che comportava maggiori spese, in relazione alla possibile istituzione di sezioni distaccate nell'ambito regionale e vengono previste maggiori entrate a seguito del disposto assoggettamento di tutti i ricorsi giurisdizionali in materia pensionistica alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile.

A fronte, peraltro, di incertezze rispetto alle quantificazioni di spesa relative al fitto dei locali e delle spese di funzionamento, si ritiene prudentiale la stima di oneri pari a lire 4.160 milioni annui, corrispondente a quella effettuata per il citato decreto-legge n. 143 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sezioni regionali della Corte dei conti)

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore genera-

le. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.

10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Articolo 42. - (*Posizione dei funzionari membri della commissione*) - 1. - I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.».

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

*(Pubblico ministero presso
la Corte dei conti)*

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigore della presente legge, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4.

(Giudizi di conto)

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 5.

(Giudizi di responsabilità)

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa

comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

- c) audizioni personali;
- d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a lire 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti.

Art. 6.

(Giudizi in materia pensionistica)

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le

proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

Art. 7.

(Norme in materia di controlli della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

- a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;
- b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri richiama alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità

dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,

n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, nè dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Art. 8.

(Autonomia organizzativa e finanziaria)

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

(Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 10.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'VIII qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario amministrativo contabile», determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse quaranta unità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Sanatoria ed entrata in vigore)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronuncie giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.